

TRADUZIONE DI CORTESIA
(l'unica versione che fa fede è quella originale in inglese)

**Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) – chiarimenti
sull'attuazione e procedure di controllo**

Allegato 1 – Modello per la struttura della relazione di attuazione

Allegato 2 – Modello per la tabella finanziaria

Allegato 3 – Domande & Risposte (Q&A)

Allegato 1 – Modello per la struttura della relazione d'attuazione

1. ***Introduzione e breve descrizione dell'evento, dell'impatto dell'evento, gestione dell'emergenza (sintesi).***
2. ***Procedura di istanza (sommario)***
3. ***Attuazione del contributo finanziario***
 - a) *Panoramica degli organismi responsabili dell'attuazione e coordinamento degli interventi*
 - b) *Descrizione degli interventi, per tipo di misura e per organismo responsabile dell'attuazione*
 - c) *Descrizione della procedura di selezione per i singoli interventi*
 - d) *Descrizione del flusso finanziario dal livello centrale ai singoli interventi*
 - e) *Rispetto delle pertinenti politiche dell'UE, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici e la protezione dell'ambiente*
 - f) *Data di ricezione del contributo finanziario*
 - g) *Importo degli interessi maturati (se applicabile)*
 - h) *Durata del periodo di attuazione*
 - i) *Uso del tasso di cambio (se applicabile)*
 - j) *Valutazione aggiornata dei danni subiti (valutazione ex-post dei danni, se vi sono informazioni rilevanti)*
4. ***Verifica finanziaria– Audit e Sistema di verifica/controllo (descrizione)***
 - a) *Verifica e controllo delle operazioni ai diversi livelli*
5. ***Misure preventive adottate o proposte ai fini di limitare ulteriori danni, compresa la descrizione dello stato di attuazione della legislazione UE in merito alla prevenzione e gestione del rischio di disastri***
6. ***Descrizione dell'esperienza acquisita dal disastro naturale e delle misure adottate o proposte per garantire la protezione e la resilienza dell'ambiente in relazione ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali***
7. ***Altre informazioni rilevanti sulle misure di prevenzione e mitigazione connesse alla natura della calamità naturale***

- 8. Tabelle finanziarie (vedi Allegato 2 – modello di tabella finanziaria)**
- a) *Tabella generale*
 - b) *Lista completa delle operazioni classificate per tipo di operazione.*
- 9. Dichiarazione giustificativa delle spese comprovante che**
- a) *Le operazioni descritte nella dichiarazione giustificativa delle spese non hanno ricevuto un contributo da un'altra fonte di finanziamento UE o internazionale, comprese le spese assicurative;*
 - b) *La spesa non è coperta dal risarcimento o dal rimborso dei danni fornito da parti terze;*
 - c) *Se del caso, segnalare se sono state avviate le procedure necessarie all'ottenimento del risarcimento o del rimborso da parti terze per i danni subiti.*
- 10. Parere dell'organismo responsabile dell'audit (vedi Allegato 3, punto 12.4)**
- 11. Qualsiasi altra informazione rilevante (es. cause legali nei confronti dei beneficiari ecc.) o notizia (ad es. importi da restituire alla Commissione Europea)**

Allegato 2 – Modello per la tabella finanziaria

Allegato 2.1 – Tabella generale

N°	Informazioni finanziarie richieste	Importo (in €)
1.	Spese sostenute e pagate, dichiarate dai beneficiari (agli organi responsabili dell'attuazione/coordinamento) eleggibili secondo quanto previsto dal FSUE ¹	
2.	Spese irregolari rilevate e corrette dagli organi di controllo responsabili (se diversi dai beneficiari) e/o da parte dell'organo responsabile del coordinamento, ove applicabile	
3.	Spesa eleggibile ai sensi del FSUE (dopo le verifiche di primo livello effettuate dagli organi responsabili dell'attuazione/coordinamento e correzioni delle spese irregolari rilevate da tali organi qualora applicabile)	
4.	Spese irregolari rilevate e corrette sulla base delle verifiche effettuate (audit) ² da parte dell'organo di controllo indipendente ove applicabile	
5.	Spese irregolari rilevate e corrette sulla base dei controlli /audit effettuati da parte di altri organi UE or organi nazionali (ad esempio Corte dei Conti nazionale, Corte dei Conti Europea, OLAF, Commissione Europea), ove applicabile	
6.	Spesa dichiarata alla Commissione come regolare e legale, a seguito delle correzioni delle difformità/irregolarità sopra citate ³	
7.	Contributo finanziario FSUE (basato sulla spesa sopra dichiarata nel punto 6)	
8.	Interessi maturati (cfr. Articolo 1 della decisione di aggiudicazione, parte del contributo)	
9.	Importo da recuperare, se applicabile (es. importo da rimborsare alla Commissione da parte dello Stato beneficiario)	

¹ Salvo l'IVA inleggibile, se applicabile ai sensi dell'Articolo 3(4) del Regolamento FSUE.

² Tale importo si riferisce a irregolarità rilevate dall'organismo di controllo indipendente nel contesto delle attività di audit, ai fini del calcolo della miglior stima dell'errore riscontrato nelle spese dichiarate legali e regolari dall'organo di coordinamento. Gli importi considerati irregolari possono comprendere singole irregolarità (errori singoli indipendenti da altri errori rilevati nelle spese dichiarate) e irregolarità sistemiche (ovvero errori, ripetuti o meno, derivanti dall'esistenza di gravi carenze nei sistemi di gestione e di controllo applicabili all'assistenza FSUE). L'importo irregolare può essere calcolato mediante l'estrapolazione del tasso di errore calcolato dall'autorità di audit o mediante una correzione finanziaria forfettaria.

³ Le correzioni finanziarie potranno essere applicabili sostituendo le spese irregolari con altre spese legali e regolari o tramite la riduzione del contributo FSUE, ove non vi sia alcun sovraccarico di spesa (i.e. spesa in eccesso del contributo FSUE).

Allegato 2.2 – dettagli finanziari delle operazioni finanziate dal FSUE

Titolo e numero di riferimento dell'operazione	Breve descrizione dell'operazione ⁴	Organismo di attuazione	Beneficiario ⁵	Tipo di procedura ⁶	Data dell'ultimo pagamento da parte del beneficiario ai contraenti ⁷	Importo finanziato dallo Stato beneficiario (EUR)	Importo finanziato dal Fondo di Solidarietà (EUR)
TOTALE							

⁴ E' necessario fornire ulteriori dettagli nella relazione di esecuzione.

⁵ Se diverso dall'organo di attuazione.

⁶ Vedi Allegato I della decisione di aggiudicazione.

⁷ Se le prestazioni/servizi/forniture sono forniti dai dipartimenti/personale dell'autorità contraente, indicare qui la data dell'ultimo pagamento versato a tali dipartimenti/personale .

3 - Question & Answers /Domande & Risposte

Indice

1. QUAL'E' IL TASSO DI CAMBIO DA UTILIZZARE NELLE RELAZIONI DA INVIARE ALLA COMMISSIONE ?	7
2. COME VERIFICARE LA CONFORMITÀ CON LE NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI NEL CONTESTO DEL FSUE?.....	7
3. E' AMMISSIBILE L'IVA AI SENSI DEL FSUE ?	9
4. IL CONTRIBUTO FSUE È CONSIDERATO AIUTO DI STATO ?.....	9
5. COME ASSICURARE CONFORMITÀ CON LE NORME AMBIENTALI NEL CONTESTO DEL FSUE?	10
6. SONO ELEGGIBILI I COSTI PER IL PERSONALE ALL'INTERNO DEL FSUE?.....	11
7. E' AMMISSIBILE L'ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DEL FSUE ?.....	11
8. IN COSA CONSISTE LA VALUTAZIONE EX-POST DEI DANNI?.....	11
9. SONO CONSENTITE LE SPESE IN ECCEDEZZA ?	12
10. COME APPLICARE LE CORREZIONI?.....	12
11. QUALI SONO LE REGOLE SULLA RITENZIONE DEI DOCUMENTI ?	12
12. QUAL E' IL MODELLO DI GARANZIA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' ?	13
12.1. Quali sono le responsabilità degli Stati beneficiari?.....	13
12.2. Quando e come avviene la designazione degli organi (responsabili della gestione e controllo dell'attività finanziate dal FSUE)?	14
12.3. Quali sono le responsabilità dell'organo di coordinamento nazionale?	15
12.4. Quali sono le responsabilità dell'organismo di revisione contabile /audit indipendente?	16
12.5. Quali sono le responsabilità dei beneficiari FSUE?.....	19
13. QUALI PROCEDIMENTI DI CAMPIONAMENTO DEVONO ESSERE APPLICATI DA IAB PER L'AUDIT DELLE OPERAZIONI?	20

1. QUAL'È IL TASSO DI CAMBIO DA UTILIZZARE NELLE RELAZIONI DA INVIARE ALLA COMMISSIONE ?

Articolo 9 del Regolamento FSUE dichiara che tutti gli importi di spesa sostenuti in valuta nazionale dovranno essere convertiti in Euro al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE (serie C)⁸ della giornata in cui la Commissione ha adottato la decisione aggiudicante.

Ove il tasso di cambio non è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il giorno in cui è stata adottata la decisione aggiudicante, la conversione dovrà essere effettuata secondo la media mensile contabile del tasso di cambio stabilito dalla Commissione per quel periodo.

La Commissione ha interpretato *'tale periodo'* dall'inizio dello stato di emergenza o evento calamitoso fino all'adozione della decisione .

2. COME VERIFICARE LA CONFORMITÀ CON LE NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI NEL CONTESTO DEL FSUE?

Come stabilito dall'articolo 7 del regolamento FSUE, *"le operazioni finanziate dal Fondo sono compatibili con le disposizioni del Trattato e gli strumenti adottati in materia, con le politiche e le misure dell'Unione, in particolare nel settore degli appalti pubblici (...) èp'4333i "*. Di conseguenza, gli organismi nazionali incaricati della gestione e del controllo del FSUE devono garantire il rispetto delle norme sugli appalti pubblici, in particolare la legislazione nazionale relativa all'applicazione delle pertinenti direttive UE.

Le verifiche relative agli appalti pubblici dovrebbero mirare a garantire che siano rispettate le norme comunitarie di aggiudicazione degli appalti pubblici e le relative norme nazionali e che i principi della parità di trattamento, della non discriminazione, della trasparenza, della libera circolazione e della concorrenza siano stati rispettati per tutto il processo. Le verifiche dovrebbero essere effettuate il prima possibile dopo che il particolare processo è avvenuto in quanto è spesso difficile adottare misure correttive in data successiva.

Occorre tener conto della "Guida per i professionisti per evitare i più comuni errori nell'aggiudicazione di appalti pubblici dei progetti finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei", pubblicata dalla DG Politica regionale e urbana, da parte degli organismi nazionali che partecipano al FSUE.

L'attenzione è incentrata sul fatto che la Decisione della Commissione del 19.12.2013 sulla *"definizione e approvazione delle linee guida per la determinazione delle correzioni finanziarie da effettuare da parte della Commissione per le spese finanziate dall'Unione secondo una gestione condivisa, per mancata conformità con le norme sugli appalti pubblici"*⁹ è applicabile al FSUE¹⁰. Ove sono identificate irregolarità¹¹, le autorità

⁸ Link alla [OJEU](#) (GUCE).

⁹ Link a Inforegio: [guidance_public_proc_en.pdf](#)

¹⁰ Link a Inforegio: [cocof_13_9527_en.pdf](#)

nazionali coinvolte nell'attuazione del FSUE dovranno applicare le correzioni finanziarie secondo le presenti linee guida.

Al fine di garantire un controllo adeguato agli organismi nazionali coinvolti nel controllo e nell'audit del FSUE, gli organismi sono invitati ad applicare la lista di controllo per la verifica degli appalti pubblici condivisi dalla Commissione con le autorità di audit responsabili dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei¹².

Le direttive sugli appalti pubblici (e il loro recepimento alla legislazione nazionale) vanno interpretate in modo rigoroso, anche nel contesto particolare del FSUE che fornisce assistenza finanziaria per contribuire a un rapido ritorno alle normali condizioni di vita nelle regioni colpite da catastrofi.

Tuttavia, in alcuni casi, le amministrazioni aggiudicatrici che assegnano contratti per opere, servizi e forniture finanziati dal FSUE tendono ad avere un approccio meno rigoroso. In particolare, esse tendono a giustificare gli appalti diretti per tali contratti in deroga alle norme generali, stabiliti dalla legislazione nazionale adottata nel contesto del disastro naturale. Tali deroghe si basano solitamente sulla seguente disposizione stabilita nelle direttive sugli appalti pubblici (e riflesso nella legislazione nazionale che recepisce tali direttive)¹³. Si riferisce all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2004/18/EC quanto segue :

*"le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per gli appalti pubblici di lavori, gli appalti pubblici di forniture e gli appalti pubblici di servizi: nella misura in cui è strettamente necessario quando, per motivi di **estrema urgenza** causati da eventi imprevedibili Dalle amministrazioni aggiudicatrici in questione non può essere rispettato il termine per le procedure aperte, limitate o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare un'urgenza estrema non devono in alcun caso essere imputabili all'autorità aggiudicatrice..."*

Nel caso C-107/92, la prima manifestazione è stata una relazione del Dipartimento Geologico del Ministero dell'Ambiente che raccomandava "un'azione urgente" presentata il 10 giugno 1988, che ha causato all'amministrazione aggiudicatrice una procedura che ha portato ad un contratto relativo alla costruzione di una barriera valanghe nelle Alpi, assegnata il 18 giugno 1988. Tuttavia, le opere sono iniziate solo il 21 settembre 1988, più di tre mesi dopo la presentazione della relazione. La Corte ha concluso che l'Italia non

Le linee guida sono in corso di aggiornamento, in particolare per includere i rilevanti cambiamenti introdotti dalle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e 2014/25/EU. L'adozione delle linee guida è prevista per il primo quadrimestre del 2018.

¹¹ Per «irregolarità» si intende qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale inerente alla sua applicazione, derivante da un atto o omissione da parte di un operatore economico interessato all'attuazione del FSUE, che ha o avrebbe l'effetto di pregiudicare il bilancio dell'Unione imponendo una voce di spesa ingiustificata al bilancio dell'Unione. In assenza di una definizione nel regolamento del FSUE, tale nozione di irregolarità è tratta dall'articolo 2, paragrafo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, applicabile ai Fondi SIE.

¹² Disponibile su richiesta a Regio-Audit-Coordination@ec.europa.eu.

¹³ In altri casi, gli Stati Membri invocano l'art. 14 della Direttiva 2004/18/CE che permette assegnazioni dirette. Questa disposizione non si applica ai disastri naturali per i quali il FSUE fornisce assistenza finanziaria.

ha dimostrato l'esistenza di estrema urgenza poiché, durante questo periodo di tre mesi, il governo italiano avrebbe potuto avviare la procedura accelerata di 22 giorni prevista dalla direttiva 71/305 / CEE.

In questo contesto, per quanto riguarda i contratti soggetti alla Direttiva 2004/18 / CE, la deroga prevista all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della presente direttiva può essere applicata soltanto se vi è prova che l'amministrazione aggiudicatrice, a causa di un evento imprevedibile non avrebbe potuto rispettare il termine per le procedure aperte, limitate o negoziate con la pubblicazione di un bando di gara.

La deroga della direttiva di cui sopra implica che tutti i contratti per i quali le opere non hanno avuto inizio immediatamente dopo l'evento imprevedibile e che non sono state oggetto di una procedura aperta, negoziata o ristretta con la pubblicazione nella OJEU sarebbero in linea di principio in violazione delle disposizioni della Direttiva . Lo stesso vale per i contratti di servizi o forniture. In alcuni casi, sarebbe giustificabile che le opere non siano iniziate subito dopo l'evento imprevedibile; Questo sarebbe il caso in cui le inondazioni si sono verificate continuamente dopo l'evento, rendendo così impossibile avviare le opere.

Un approccio simile è applicabile ai contratti non soggetti alle Direttive sugli appalti pubblici, sebbene in questo caso sia necessario verificare la conformità con la relativa legislazione nazionale vigente.

3. E' AMMISSIBILE L'IVA AI SENSI DEL FSUE ?

L'IVA non è ammissibile a meno che non sia recuperabile dal beneficiario / proprietario del progetto ai sensi della legislazione nazionale dell'IVA, vale a dire se il beneficiario effettivamente deve pagare l'IVA. Per ulteriori dettagli su questo tema, la Commissione sta preparando una guida specifica, che sarà pubblicata nel 2017.

4. IL CONTRIBUTO FSUE È CONSIDERATO AIUTO DI STATO ?

L'articolo 107(2b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dichiara che " gli aiuti per i danni causati da catastrofi naturali o eventi straordinari devono essere compatibili con il mercato interno". Articolo 50 del Regolamento - General Block Exemption Regulation- (Regolamento (UE) No 651/2014, noto come GBER) intende chiarire quando il sopracitato provvedimento TFUE sia applicabile. Il sopra citato provvedimento GBER prevede un'esenzione su "schemi di aiuto in merito ai danni causati da alcune catastrofi naturali"; tale provvedimento prevede le condizioni per cui tale aiuto possa essere esente da notifica. Ove l'assistenza FSUE è conforme a queste condizioni, la notifica alla Commissione non è richiesta.

Laddove l'assistenza FSUE non sia conforme all'articolo 50 del Regolamento Generale, il passo successivo è verificare se le entità che ricevono l'aiuto sono qualificate come "imprese" ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 ter, TFUE, ossia se sono entità impegnate in una attività economica, indipendentemente dal loro status giuridico e dal modo in cui sono finanziate. Per ulteriori informazioni sulla nozione di partecipazione si rimanda alla sezione 2 della `` Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea " 14

Se l'entità che riceve l'aiuto dal FSUE è considerata un'impresa, il passo successivo dell'analisi è verificare se sono presenti i seguenti elementi: (i) c'è un vantaggio (cioè un

vantaggio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto nelle condizioni normali di mercato): (ii) l'aiuto è selettivo (ad esempio, favorisce determinate imprese =: (ii) vi è una potenziale distorsione della concorrenza e un effetto sul commercio tra Stati Membri.

Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte e l'assistenza FSUE non è conforme all'articolo 50 del regolamento generale, ciò significa che gli Stati Membri devono notificare l'aiuto di Stato alla Commissione (cfr. Articolo 108, paragrafo 3, TFUE

5. COME ASSICURARE CONFORMITÀ CON LE NORME AMBIENTALI NEL CONTESTO DEL FSUE?

Ai sensi dell' Articolo 7 del Regolamento FSUE , *"le operazioni finanziate dal Fondo dovranno essere compatibili con I provvedimenti del Trattato e gli strumenti adottati all'interno di esso, con le politiche e procedure dell'Unione, in particolare nei settori (...) di protezione ambientale, prevenzione e gestione del rischio di disastri, adattamento ai cambiamenti climatici compreso ove appropriato approcci basati sull'eco-sistema (...)"*.

Di conseguenza, gli organismi nazionali responsabili della gestione e del controllo del FSUE devono garantire il rispetto delle norme ambientali, in particolare la legislazione nazionale relativa all'applicazione delle pertinenti direttive UE. Questi organismi devono poter dimostrare che il rispetto delle norme ambientali è stato valutato correttamente prima di qualsiasi intervento finanziato dal FSUE.

Le Direttive comunitarie in materia ambientale coprono diversi campi e non è possibile presentare in questo documento una panoramica completa di tutti. Tuttavia, in considerazione dell'assistenza ricorrente del FSUE alle catastrofi naturali causate dalle inondazioni, i nostri servizi attirano l'attenzione degli Stati beneficiari alla direttiva 2007/60 / CE sulla valutazione e la gestione dei rischi d'inondazione, entrata in vigore il 26 novembre 2007. I piani di gestione del rischio di inondazione tengono conto degli obiettivi ambientali pertinenti dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE¹⁴, comunemente denominata "Direttiva quadro idro (Water Framework Directive)".

La necessità di assicurare un'adeguata prevenzione e gestione del rischio di catastrofi si riflette nel regolamento FSUE, in particolare negli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2 e 8, paragrafo 3. Quest'ultima stabilisce che la relazione di attuazione dettaglierà "a) *le misure preventive adottate o proposte dallo Stato beneficiario per limitare i danni futuri e per evitare, nella misura del possibile, una ripetizione di calamità naturali simili, compresa l'uso di strutture strutturali dell'Unione Europea* b) *lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe*, c) *l'esperienza acquisita dal disastro naturale e le misure adottate o proposte per garantire la protezione dell'ambiente e la resilienza in relazione al cambiamento climatico e le catastrofi naturali e* d) *ogni altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione relative alla natura del disastro naturale*

¹⁴ Link a [Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks in all available languages \(OJ L288, 6.11.2007, p.27\)](http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm). Ulteriori informazioni disponibili su: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm

6. SONO ELEGGIBILI I COSTI PER IL PERSONALE ALL'INTERNO DEL FSUE?

I costi del personale dei servizi di emergenza e pubblica amministrazione nel corso dello stato di emergenza e fase di recupero post emergenza sono ammissibili solo se rappresentano un costo effettivo e chiaramente attribuibile agli interventi finanziati dal FSUE.

Come per altre voci di costo, questo tipo di costo deve essere adeguatamente documentato. La documentazione che accompagna questa spesa comprende sconti di pagamento o altri documenti contabili rilevanti di valore probatorio equivalente (indicando la natura del lavoro / servizio fornito, le ore di lavoro, il salario pagato per questo lavoro, con una chiara distinzione rispetto allo stipendio normale) e la prova dei trasferimenti bancari effettuati al personale competente.

L'uso di costi generali e indiretti deve essere evitato nell'ambito dell'Unione Europea in quanto il collegamento diretto con il disastro naturale è di solito difficile da dimostrare. Se lo Stato beneficiario ritiene che questo collegamento possa essere confermato, i nostri servizi informano dell'utilizzo di una chiave di assegnazione per calcolare tali costi. In tal caso, l'organismo nazionale che coordina l'attuazione dell'assistenza FSUE dovrebbe: (i) garantire un approccio armonizzato in tutti gli organismi di esecuzione e beneficiari interessati da tale assistenza; ii) definire criteri per stabilire la chiave di assegnazione; (iii) garantire una chiara traccia di verifica dei dati utilizzati nei calcoli della chiave di assegnazione; questi dati dovrebbero essere i dati più recenti disponibili prima del disastro naturale in causa.

I salari normali pagati indipendentemente dalle operazioni finanziate dal FSUE non sono ammissibili.

I costi relativi all'elaborazione dell'applicazione del Fondo di solidarietà non sono ammissibili.

7. E' AMMISSIBILE L'ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DEL FSUE ?

Come stabilito dall'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento FSUE, "l'assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami e il controllo non possono beneficiare di un contributo finanziario del Fondo". La stessa disposizione prevede che *"i costi relativi alla preparazione e all'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 2, compresi i costi relativi a competenze tecniche essenziali, sono ammissibili come parte dei costi di progetto"*.

Ciò significa che l'assistenza tecnica è ammissibile solo nella misura in cui si riferisce alla preparazione tecnica e / o amministrativa delle singole operazioni e può quindi essere considerata parte del costo del progetto. I costi del personale delle autorità pubbliche coinvolte nella preparazione dei progetti non sono ammissibili a meno che non rappresentino veramente costi aggiuntivi indotti dal disastro (ad esempio, straordinari specifici).

8. IN COSA CONSISTE LA VALUTAZIONE EX-POST DEI DANNI?

Gli Stati beneficiari sono invitati a includere con la loro relazione sull'attuazione tutte le informazioni che potrebbero essere disponibili (a partire dalla data di presentazione di un contributo del FSUE) circa l'ultima stima del totale danni diretti causati dal disastro.

Sebbene gli Stati beneficiari non debbano effettuare una valutazione specifica ex-post dei danni, ai fini della comunicazione alla Commissione, i nuovi dati che sono stati resi noti dopo la presentazione dell'applicazione del FSUE devono essere divulgati nel rapporto di attuazione..

Una valutazione considerevolmente inferiore dei danni (corrispondente a circa il 10% in meno rispetto alla stima iniziale presentata nella richiesta/applicazione) potrebbe determinare una riduzione proporzionale del contributo FSUE.

9. SONO CONSENTITE LE SPESE IN ECCEDEXENZA ?

Mentre la Commissione non pagherà più del 100% del contributo FSUE stabilito nella Decisione esecutiva della Commissione, gli stati beneficiari sono incoraggiati a rilevare l'importo di spesa ammissibile in eccedenza rispetto all'importo del FSUE ricevuto.

La contabilità in eccedenza consente allo stato beneficiario di sostituire la spesa ritenuta inammissibile a seguito dell'audit della Commissione (o altra verifica condotta dopo che la spesa è dichiarata alla Commissione, insieme alla relazione di esecuzione) con altra spesa ammissibile ai sensi dell'assistenza FSUE.

10. COME APPLICARE LE CORREZIONI?

Come stabilito dall'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento UESF: "*Lo Stato beneficiario effettua le correzioni finanziarie richieste in caso di verifiche di irregolarità. Le correzioni effettuate dallo Stato beneficiario consistono nella soppressione di tutto o parte del contributo finanziario del Fondo. Lo Stato beneficiario ripristina qualsiasi importo perso a causa di un'anomalia rilevata.*"

A tal proposito, gli Stati beneficiari dovranno prendere in considerazione l'approccio definito negli orientamenti sui principi, i criteri e le scale indicative da applicare per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione¹⁵, applicando le correzioni finanziarie, con gli adeguamenti necessari al quadro del FSUE.

11. QUALI SONO LE REGOLE SULLA RITENZIONE DEI DOCUMENTI ?

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9 del regolamento FSUE, "*lo Stato beneficiario provvede affinché tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano accessibili alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dalla chiusura dell'assistenza del Fondo*"

Il periodo di cui sopra deve essere interrotto sia nel caso di un procedimento giudiziario o da una richiesta debitamente giustificata della Commissione. La BCN dovrebbe informare i beneficiari della data di inizio del periodo, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione sulla chiusura dell'assistenza del FSUE.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o copie autenticate degli originali o su supporti dati generalmente accettati, incluse le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti solo in versione elettronica.

¹⁵ Link a [guidelines financial corrections 2011.pdf](#).


La procedura di certificazione di conformità dei documenti detenuti su vettori di dati comunemente accettati con il documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e provvede affinché le versioni possedute siano conformi ai requisiti legali nazionali e possono essere invocati a fini di audit .

Laddove i documenti esistono solo in forma elettronica, i sistemi informatici utilizzati devono soddisfare standard di sicurezza accettati che garantiscano che i documenti posseduti siano conformi ai requisiti legali nazionali e possano essere utilizzati per audit .

Il documento con le Domande&Risposte sulla coesione-elettronica¹⁶ potrà essere preso in considerazione dallo Stato beneficiario allo scopo del FUSE, se ritenuto rilevante.

12. QUAL E' IL MODELLO DI GARANZIA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' ?

Il modello di garanzia del Fondo di solidarietà è illustrato di seguito.



12.1. Quali sono le responsabilità degli Stati beneficiari?

Come stabilito dall'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento FSUE, "gli Stati beneficiari assumono la responsabilità della gestione delle operazioni sostenute dal Fondo e del controllo finanziario delle operazioni". Tale disposizione prevede che le misure che lo Stato beneficiario adotteranno a tale riguardo includano:

¹⁶ Link a [qa_ecohesion_en.pdf](#)

La verifica di quella gestione e procedure di controllo sono state stabilite e saranno implementate in tal modo da assicurare che I fondi dell'Unione siano usati efficientemente e correttamente secondo i principi di sana gestione finanziaria ,

- Verifica che le operazioni finanziarie siano state eseguite regolarmente
- Verifica che le spese finanziate siano basate sulla debita documentazione giustificativa e siano corrette e regolari;
- prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati insieme agli interessi sui pagamenti ritardati, se del caso. Lo Stato beneficiario notifica tali irregolarità alla Commissione e tiene informata la Commissione sul progresso delle procedure amministrative e legali

Il coordinamento e l'attuazione del contributo finanziario del Fondo sono affidati agli organismi elencati nell'allegato II della decisione di esecuzione della Commissione. Questi organi sono responsabili della creazione e del corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo per l'attuazione del contributo finanziario del FSUE, che fornisce le necessarie garanzie in materia di legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti in conformità alla legge applicabile

12.2. Quando e come avviene la designazione degli organi (responsabili della gestione e controllo delle attività finanziate dal FSUE)?

L'assegnazione degli organi responsabili della gestione e del controllo delle operazioni supportate dal FSUE deve essere fatta da uno stato beneficiario prima che la Commissione adotti la propria Decisione sull'implementazione dell'assistenza FSUE. Tale Decisione deve indicare la data e modalità dell'assegnazione¹⁷.

Articolo 5(6) del Regolamento FSUE stabilisce che "*gli Stati Membri potranno designare gli organi già designati ai sensi del Regolamento (UE) No 1303/2013 (...)*". Tale possibilità mira a conseguire un aumento dell'efficienza poiché lo Stato membro non ha bisogno di creare nuove strutture di gestione e di controllo specifiche per il FSUE, in quanto possono utilizzare quelle già esistenti per la gestione e il controllo dei fondi SIE (Fondi strutturali e d'investimento europei), sfruttando la loro competenza.

Se lo Stato beneficiario sceglie di designare altri organi di quelli già designati per i fondi SIE, essa "tiene conto dei criteri relativi all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione e al monitoraggio", come stabilito in detta disposizione. Come riferimento, lo Stato beneficiario può utilizzare i criteri specificati nell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1303/2013, con i necessari adeguamenti al quadro del FSUE. Su richiesta della Commissione, lo Stato beneficiario deve fornire la prova di aver valutato questi criteri e le conclusioni tratte da tale analisi, ossia che l'istituzione del sistema di gestione e di controllo soddisfa i criteri rilevanti.

Allo stesso modo del sistema di gestione e di controllo esistente negli Stati membri nell'ambito dei Fondi SIE, l'organismo nazionale responsabile del coordinamento

¹⁷ La forma giuridica della designazione può corrispondere ad un atto legislativo adottato a livello nazionale (ad esempio: legge, decreto, decisione ministeriale) o a qualsiasi altra forma che lo Stato beneficiario ritenga opportuno. In ogni caso, il documento con il quale lo Stato beneficiario designa gli organi competenti deve essere definitivo e adottato dalle autorità nazionali competenti prima della data della decisione della Commissione relativa all'attuazione dell'assistenza EUSF

dell'Unione Europea dovrebbe svolgere il ruolo di "autorità di gestione", mentre l'organismo di controllo indipendente corrisponde sostanzialmente al ruolo di "Autorità di revisione/audit".

12.3. Quali sono le responsabilità dell'organo di coordinamento nazionale?

L'organismo nazionale di coordinamento (NCB) dovrebbe definire innanzitutto le procedure e i processi in base ai quali garantirà:

- (i) una selezione trasparente e non discriminatoria delle operazioni da finanziare tramite il FSUE (conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento FSUE) e
- (ii) controlli efficaci di gestione, in particolare quelli richiesti dall'articolo 5, paragrafo 5, del suddetto Regolamento.

Le verifiche di gestione sono i normali controlli quotidiani fatti dalla dirigenza all'interno di un'organizzazione per garantire che i processi per i quali è responsabile siano stati eseguiti correttamente. Nel contesto del FSUE, queste verifiche di gestione dovrebbero riguardare la verifica del rispetto delle norme di ammissibilità del FSUE, comprese le norme sugli appalti pubblici, l'ambiente e gli aiuti di Stato, se del caso.

Una guida per le verifiche di gestione è disponibile per le autorità di gestione dei Fondi SIE¹⁸ e può essere applicata, con le dovute differenze, al contesto FSUE. L'organismo nazionale di coordinamento (NCB) può fare affidamento sui controlli di gestione svolti da enti regionali o locali responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate dal FSUE a condizione che l'NCB assicuri una supervisione adeguata a tali verifiche, esse infatti dovranno essere eseguite secondo una metodologia comune stabilita dall'NBC.

L'NCB è altresì responsabile della redazione del rapporto di attuazione, che include la "dichiarazione giustificativa della spesa" (sul modello della dichiarazione di gestione applicabile alle autorità di gestione nel quadro dei Fondi SIE) e la sintesi dei controlli e degli audit effettuati dal NAB (Organismo responsabile dell'attuazione) (o organismi nazionali a cui il NAB delega alcune funzioni) e lo IAB (Organismo di revisione indipendente). Questa sintesi è simile al riepilogo annuale richiesto dai fondi SIE e, per quanto riguarda invece i controlli dello IAB, può includere solo un riferimento incrociato alla relazione di audit a sostegno del parere dell'organismo di revisione indipendente. Il formato di questa sintesi può essere simile al modello consigliato nei fondi SIE¹⁹.

Può darsi che i beneficiari dispongano di un controllo interno affidabile e svolgano i loro controlli sulle spese che ritengono legali e regolari nell'ambito del FSUE prima di trasmettere le loro richieste di spesa all'NCB. È importante notare che i controlli effettuati dai beneficiari non possono essere considerati equivalenti alle verifiche di cui all'articolo 5 del regolamento FSUE, che rientrano, in primo luogo, sotto la responsabilità dell'NCB. Tuttavia, l'NCB può utilizzare i controlli del beneficiario come fattore da considerare quando definisce l'ampiezza delle verifiche di gestione che l'NCB deve svolgere. L'NCB può anche delegare queste verifiche di gestione ad altri organismi nazionali o regionali, ma l'NCB rimane responsabile della qualità di tali verifiche. A tal

¹⁸ Link a [guidance_management_verifications_en.pdf](#).

¹⁹ Link a [guidance_management_declaration_annual_summary_en.pdf](#).

fine, dovrebbe ricomporre un campione delle verifiche effettuate da altri organismi, per garantire una qualità costante.

Le verifiche effettuate dall'NBC (o dagli organismi cui si affida questo organismo) mirano a prevenire la dichiarazione delle spese irregolari alla Commissione. Al pari della pratica seguita nei fondi ESI, le verifiche delle operazioni di cui all'articolo 5 devono comprendere due elementi chiave:

- Verifiche amministrative (i.e. verifiche su base documentaria) relative a tutte le operazioni ;
- Verifiche sul posto eseguite su base campionaria.

Si prevede che tutte le operazioni siano soggette alle verifiche amministrative di cui all'articolo 5, sia da parte dell'organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione, sia da parte degli organismi responsabili dell'attuazione. Tuttavia, la verifica di ogni singola voce di spesa rispetto alla documentazione di origine all'interno di ciascuna operazione e la relativa prova di consegna, sebbene desiderabile, potrebbe non essere pratica. Pertanto, la selezione degli elementi di spesa da verificare all'interno di ciascuna operazione può essere effettuata su un campione di transazioni. Si raccomanda che questo esempio di transazioni sia selezionato tenendo conto dei fattori di rischio (valore degli elementi, tipo di beneficiario, esperienza passata) e completato da un campione casuale per garantire che tutti gli elementi abbiano probabilità di essere selezionati.

Anche se nessuna operazione è esclusa dalla possibilità di essere sottoposta a una verifica in loco, in pratica le verifiche amministrative possono fornire un alto livello di garanzia. Le verifiche amministrative possono quindi essere completate da visite in loco ad un campione delle operazioni per fornire la conferma sulla garanzia. L'intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche in loco dipendono dalla complessità dell'operazione, dalla quantità di sostegno pubblico ad un'operazione, dal livello di rischio individuato, dall'entità dei controlli dettagliati durante le verifiche amministrative. Le procedure di controllo interno dei beneficiari potrebbero anche essere prese in considerazione a questo proposito.

L'ampiezza delle verifiche amministrative e in loco dovrebbe essere sufficiente a garantire che le spese attestate alla Commissione siano legittime e regolari. Tutte le spese irregolari rilevate durante le verifiche dovrebbero essere escluse dalle spese dichiarate alla Commissione.

12.4. Quali sono le responsabilità dell'organismo di revisione contabile /audit indipendente?

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento FSUE, la relazione di attuazione è accompagnata da un parere di un organismo di controllo indipendente (IAB) che stabilisce che la dichiarazione giustificativa delle spese (vale a dire la dichiarazione di firmata dalla NCB) fornisce una visione corretta e veritiera e che le spese finanziate dal FSUE sono legali e regolari.

L'opinione dello IAB deve essere supportata da una relazione relativa all'audit che dovrà comprendere i seguenti elementi (anche se non necessariamente nel seguente ordine) :

- Titolo;

- Identificazione dell'IAB (nome, titolo, servizio e ulteriori informazioni necessarie per dimostrare l'indipendenza funzionale dall'organismo nazionale di coordinamento (NCB) e da altri organismi responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate da FSUE);
- Identificazione dell'assistenza FSUE (compreso il numero di riferimento del CCI -Codice identificativo del Paese-, il titolo dell'assistenza FSUE e la decisione esecutiva della Commissione in merito all'aggiudicazione del contributo finanziario FSUE, l'NCB e altri organi responsabili dell'attuazione dell'assistenza FSUE);
- Riferimento degli standard di revisione contabile/audit applicati;
- Sintesi della relazione (se del caso);
- Descrizione dello scopo (ampiezza e limiti dell'audit);
- Criterio dell'audit (compreso il riferimento al quadro normativo, come il regolamento del FSUE e altra legislazione nazionale UE);
- Spiegazione e ragionamento relativi alla selezione dei metodi adottati;
- Descrizione del lavoro di audit svolto (es. Audit di sistema, campionamento delle operazioni, date di revisione, revisione del lavoro di audit svolto da altri organismi di revisione contabile (se applicabile), importo delle spese controllate nell'ambito dei controlli delle operazioni e proiezioni Tasso di errore rispetto alle spese dichiarate per il contributo FSUE 21)
- Risultati (ad esempio inadempienze sistemiche riguardo all'efficacia dei sistemi di gestione e controllo, mancanza di audit trail/percorso, mancanza di documenti giustificativi, procedimenti giudiziari, altri tipi di irregolarità / inadempienze);
- Risposte dagli organismi controllati/soggetti a verifiche (se del caso);
- Raccomandazioni (se del caso) e il loro stato di attuazione alla data di rilascio del riscontro del controllo. Lo IAB dovrà fornire la conferma che tutte le spese relative agli errori/irregolarità riscontrate siano state escluse dalla dichiarazione di spesa presentata alla Commissione;
- Altre informazioni (se del caso). Questa sezione dovrebbe includere, se del caso, le seguenti informazioni: chiarimenti in merito alle limitazioni dell'ampiezza dell'audit e delle considerazioni espresse nel parere di revisione; in caso di problemi che non sono stati trattati in modo soddisfacente, occorre indicare l'importo delle spese interessate; tutte le altre informazioni che non rientrano in altre sezioni del rapporto di revisione che l'organismo indipendente di revisione desidera segnalare, in particolare se influisce sul rilascio del parere di revisione. Livello complessivo di garanzia;
- Assicurazione generale: Indicazione del livello complessivo di garanzia sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e spiegazione di come tale livello sia stato ottenuto dalla combinazione dei risultati degli audit di sistema e delle revisioni delle operazioni. Se del caso, l'IAB dovrebbe tenere conto anche dei risultati di altri lavori di audit nazionali o da parte dell'UE svolti in relazione all'assistenza del FSUE in questione. Lo IAB dovrebbe riflettere in questa sezione

la valutazione delle azioni di mitigazione attuate dallo Stato beneficiario, quali le correzioni finanziarie e la valutazione della necessità di adottare eventuali misure correttive aggiuntive.

Si raccomanda che l'IAB sia l'autorità di revisione designata per i Fondi ESI o un altro organismo pubblico o privato che abbia la necessaria capacità di audit indipendente dalla NCB e da altri organismi competenti. Il IAB svolgerà il proprio lavoro conformemente agli standard di audit accettati a livello internazionale, come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento FSUE.

Gli standard di audit richiedono che lo IAB rispetti i requisiti etici, i piani e svolga il lavoro di audit al fine di ottenere una ragionevole garanzia 22 ai fini del parere di revisione. A questo proposito, è consigliabile che lo IAB tenga conto dell'ISSAI 4000 (norma di revisione della conformità da INTOSAI) 23, ove applicabile. Se necessario, è anche possibile prendere in considerazione altri standard di revisione contabile. Il rapporto di revisione dovrebbe rivelare gli standard di revisione applicati dall'IAB. L'IAB dovrebbe applicare il concetto di "impegno di reporting diretto", invece del concetto di "impegno di attestazione", come definito nella citata ISSAI 4000.

Le procedure di audit svolte da IAB mirano a confermare che i sistemi di gestione e controllo funzionano correttamente e che la spesa del FSUE dichiarata alla Commissione sia legale e regolare. I controlli di campionamento sulle operazioni svolte da IAB dovrebbero avvenire dopo la conclusione delle verifiche amministrative e in loco effettuate dalla NCB e/o dagli organismi competenti.

La portata e la copertura delle procedure di revisione eseguite da IAB dipendono dalla valutazione professionale del revisore, inclusa la valutazione del rischio di inadempienza materiale, sia a causa di frodi o di errori. Al fine di ottenere sufficienti elementi di prova adeguati a sostenere il parere, le procedure di audit effettuate comprendono in particolare la valutazione del rischio di errori significativi nelle spese dichiarate alla Commissione sulla base della revisione di un campione di operazioni. Questi controlli di campionamento dovrebbero essere effettuati dopo la verifica amministrativa e in loco effettuata dalla NCB o da altri organismi sotto la sua supervisione. La sezione 13 di seguito contiene ulteriori chiarimenti sulle procedure di campionamento da applicare da parte dell'IAB.

Ciò significa che, una volta che la NCB conclude le sue verifiche di gestione, dovrebbe quindi trasmettere a IAB i dettagli della spesa²⁰, in modo che questo organismo possa trarre il suo campione per le verifiche delle operazioni da svolgere da IAB. Sulla base dei risultati ottenuti da tali audit e della propria valutazione del sistema di gestione e di controllo attuato per il contributo del FSUE, l'IAB dovrebbe essere in grado di elaborare un parere di revisione, supportato da una relazione di revisione contabile/audit .

Qualora lo IAB si sia affidato (in tutto o in parte) ad altri organismi di revisione sotto la sua supervisione (in materia di audit di sistema e / o revisione delle operazioni), il rapporto di audit dovrebbe chiarire come l'IAB ha assicurato la revisione della qualità dei lavori svolti

²⁰ Con una ripartizione per beneficiario, descrizione dell'operazione, ubicazione, importo dichiarato dal beneficiario, importo considerato legale e regolare da parte di NCB, tra altri elementi che possono essere rilevanti a seconda del quadro giuridico nazionale.

dagli organismi di controllo. Le istruzioni della Commissione sulla fiducia sul lavoro di altri revisori²¹ possono essere utilizzate da IAB a questo proposito.

Considerato che il concetto di organismo di controllo indipendente non è sempre pienamente compreso dagli Stati beneficiari, ciò viene spiegato più dettagliatamente nei paragrafi seguenti.

L'indipendenza è la libertà dalle condizioni che minacciano la capacità di IAB di svolgere le proprie responsabilità in modo imparziale. Per ottenere il grado di indipendenza necessaria per svolgere efficacemente le proprie responsabilità, l'IAB deve disporre di un accesso diretto e non limitato all'alta direzione a tutti i livelli, incluso l'organo di coordinamento nazionale. L'IAB dovrebbe assicurare che il suo lavoro sia svolto in modo indipendente²² e oggettivo, esente da conflitti di interessi con l'entità controllata, inclusa la BCN e altri enti nazionali, regionali o locali interessati.

L'indipendenza funzionale implica un sufficiente grado di indipendenza per garantire che non esista alcun rischio che i legami tra le varie autorità nazionali, regionali o locali creino dubbi circa l'imparzialità delle decisioni prese dall'IAB. Per garantire un sufficiente grado di indipendenza, lo Stato Beneficiario dovrebbe definire un quadro che stabilisca che il personale IAB non può essere coinvolto in funzioni del NAB o di altri organismi coinvolti nell'attuazione dell'assistenza FSUE, l'IAB dovrebbe avere autonomia di decisione sull'assunzione di personale, le descrizioni chiare del lavoro e accordi trasparenti scritti tra le autorità²³. È essenziale che l'IAB possa esprimere disaccordi con gli altri organi interessati dall'assistenza del FSUE e comunicare in piena indipendenza i propri risultati di verifica alle parti interessate, in particolare alla Commissione.

Lo stesso approccio si applica agli organismi di revisione che svolgono audit nell'ambito della competenza IAB. Nel caso in cui tali organismi di revisione siano unità di revisione interna, occorre tener conto di particolari considerazioni: l'IAB dovrebbe essere a conoscenza delle linee di organizzazione e di reporting all'interno dell'organizzazione in questione, al fine di valutare la posizione dell'unità di audit interno e il rischio di comprometterne l'indipendenza.

12.5. Quali sono le responsabilità dei beneficiari FSUE?

Nell'ambito del Fondo di Solidarietà stanziato dall'Unione Europea, il termine «beneficiario» indica un ente pubblico o privato incaricato di avviare e attuare operazioni finanziate dal FSUE. Per motivi storici, il termine "organismo di attuazione" è spesso

²¹ Link a [guidance on reliance on the work of other auditors](#).

²² Ulteriori suggerimenti in merito al concetto di indipendenza si trovano all'interno della raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza dei revisori legali del 16 maggio 2002 (GU L191 / 22 del 19.07.2002) e nel capitolo 3 del Codice Etico di INTOSAI.

²³ Tali accordi possono riferirsi ad esempio a decisioni governative che citano le autorità interessate all'attuazione dell'assistenza FSUE, autorità che eseguiranno i compiti imposti dal Regolamento FSUE, o protocolli redatti tra diverse autorità, procedure ecc.

utilizzato per indicare "beneficiario" del contributo FSUE. Nell'ambito del FSUE gli organismi di esecuzione o i beneficiari sono di norma repartiti all'interno di un Ministero, aziende nazionali per la fornitura d' acqua, organismi regionali o locali.

I beneficiari delle operazioni finanziate dal FSUE sono responsabili per assicurare che le spese finanziate dal FSUE siano legali e regolari e siano conformi a tutte le normative comunitarie e nazionali applicabili. Di solito, i beneficiari del FSUE sono già stati pagati dal bilancio nazionale prima che il contributo FSUE sia deciso dalla Commissione. Ciò implica che la NCB, unitamente ad altri organismi nazionali o regionali interessati, verifichi se le spese spettanti ai beneficiari siano legali e regolari nell'ambito FSUE.

I beneficiari pagheranno i costi pertinenti (ad esempio agli appaltatori che eseguono i lavori) entro il termine di 18 mesi (di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FSUE) e dovranno conservare la prova di tali pagamenti. 28

13. QUALI PROCEDIMENTI DI CAMPIONAMENTO DEVONO ESSERE APPLICATI DA IAB PER L'AUDIT DELLE OPERAZIONI?

Per raccogliere le prove di controllo sufficienti sul funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, si prevede che le procedure di audit dello IAB includano un campione di operazioni casuali. La metodologia di campionamento (metodo di campionamento, unità di campionamento e parametri per il calcolo della dimensione del campione) è determinata dallo IAB, sulla base di una valutazione professionale e tenendo conto delle caratteristiche della popolazione (vale a dire le spese dichiarate legali e regolari dalla NCB) .

Lo IAB potrebbe decidere di usare uno dei seguenti metodi di campionamento:

- Metodologia di campionamento statistico che consente di calcolare il tasso di errore proiettato sull'insieme nonché la precisione di campionamento che assicura il controllo rispetto al rischio di audit,
- Metodologia casuale o random di campionamento non statistico, che consente di calcolare il tasso di errore proiettato sull'insieme.

In genere l'unità di campionamento è un'operazione²⁴. Tuttavia, lo IAB potrebbe decidere di utilizzare altre unità di campionamento.

Considerando che la dimensione del campione nei metodi statistici di campionamento dipende dai parametri di campionamento dell'insieme (mantenendo il minimo richiesto di 30 unità di campionamento), in metodi di campionamento non statistici la copertura delle spese e il numero di operazioni dovrebbero essere decise dallo IAB tenendo conto del rischio di dichiarazioni inesatte della popolazione.

La dimensione del campione dovrebbe essere sufficiente per consentire a IAB di elaborare un parere di verifica valido. Il metodo di campionamento non statistico dovrebbe coprire un minimo del 10% delle operazioni e il 5% delle spese dichiarate dalla NCB.

I seguenti fattori potrebbero essere presi in considerazione per determinare la copertura di campionamento desiderata:

²⁴ In maniera simile ai fondi SIE, un'operazione significa un progetto, contratto, azione o gruppo di progetti selezionati da NCB, o sotto la sua responsabilità, che sia eleggibile per l'assistenza specifica del FSUE

- Le procedure interne di controllo dei beneficiari, ove sia giustificato. Ad esempio, se i beneficiari sono organismi pubblici e le revisioni sulle spese sono state effettuate da parti separate di tali organismi nell'ambito delle proprie procedure di controllo con la adeguata separazioni delle funzioni, la copertura del campionamento potrebbe essere ridotta se le procedure di controllo dei beneficiari sono ritenute affidabili.
- L'entità e la qualità delle verifiche effettuate dagli organismi incaricati dell'esecuzione del contributo finanziario e dall'organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione.
- Rischi particolari rilevati durante tali verifiche e altri rischi conosciuti dall'organismo di controllo indipendente in base alle altre fonti di informazione.
- Complessità e natura delle operazioni, tipo di beneficiari ecc.

Ai fini di garantire che i risultati del campione siano utilizzati per proiettare gli errori sull'insieme, lo IAB dovrebbe selezionare il campione a caso o su base random, sia nella metodologia di campionamento statistica che non statistica.

Lo IAB potrebbe considerare la stratificazione della popolazione dividendola in sottopopolazioni, ciascun gruppo tra questi rappresentando un gruppo di unità di campionamento con caratteristiche simili, in particolare in termini di rischio / tasso di errore previsto. La stratificazione è uno strumento molto efficace per migliorare la qualità dell'errore proiettato. Garantisce anche la rappresentazione delle operazioni da tutti i sotto-insiemi del campione.

Tra gli esempi di stratificazione si rilevano i seguenti:

- stratificazione per livello di spesa (solitamente creazione di uno strato di valore elevato in cui tutte le operazioni sono soggette a revisione contabile e selezione casuale di unità di campionamento da tutte le altre operazioni).
- stratificazione da parte dell'organismo di attuazione/beneficiario,
- stratificazione per tipo di operazioni e/o livelli di rischio associate al gruppo di operazioni.

Nel caso di stratificazione, le unità di campionamento per ciascuno strato dovrebbero essere selezionate su base casuale o random, salvo se lo IAB decida di controllare tutte le unità di campionamento di alcuni strati e di selezionare casualmente unità di campionamento dagli strati residui.

Generalmente si raccomanda che tutte le spese del campione siano soggette a revisione contabile. Tuttavia, se le unità di campionamento selezionate comprendono un gran numero di fatture/altre voci di spesa, lo IAB può controllarle attraverso il sotto-campionamento. Gli elementi sotto-campionati dovrebbero essere selezionati a caso. Nei metodi statistici di campionamento, la dimensione del campione deve essere calcolata in base ai parametri di campionamento pertinenti, mentre nei metodi non campionati di statistica si raccomanda di verificare almeno 30 fatture/altre voci di spesa. E' anche possibile applicare un piano di stratificazione a livello di sub-campionamento con fatture/ spese di alcuni strati verificate in modo esaustivo e alcuni strati controllati con la verifica di una selezione casuale di elementi di spesa. La stratificazione potrebbe essere tipicamente effettuata in base al tipo di spesa o all'importo della voce fattura/spesa (ad esempio mediante la verifica di tutte le voci di valore elevato in modo esaustivo e la verifica di uno strato di elementi a basso valore da parte di elementi selezionati in modo casuale).

La proiezione di errore rilevata nel campione al livello della popolazione deve tener conto del disegno di campionamento, vale a dire l'esistenza della stratificazione o meno, del tipo di selezione (probabilità uguale o probabile proporzionale alla dimensione) e qualsiasi altra caratteristica rilevante del piano di campionamento. Particolare attenzione deve essere prestata alla proiezione degli errori nel caso in cui si utilizzi il sotto-campionamento. In tal caso, gli errori rilevati nelle operazioni in elementi sotto-campionati dovrebbero essere proiettati per primo a livello di operazione. Quindi la proiezione di errori all'insieme viene effettuata come per le procedure standard senza sub-campionatura, l'unica differenza è la sostituzione dell'errore rilevato in elementi sotto-campionati dell'operazione con l'errore derivante dalla proiezione di errori rilevati nel sotto-campione al livello dell'operazione.

Per informazioni tecniche dettagliate sulle metodologie di selezione dei campioni e di estrapolazione degli errori, lo IAB dovrebbe consultare l'orientamento sui metodi di campionamento delle autorità di controllo del 20/01/2017²⁵, che fornisce chiarimenti in merito sia ai metodi di campionamento statistici che non statistici.. Anche i dubbi sulla selezione dei campioni possono essere indirizzati ai nostri servizi, tramite la cassetta postale funzionale "Regio-Audit-Coordination@ec.europa.eu".

²⁵ Link a [guidance sampling method en.pdf](#).